

COMUNE DI NICOTERA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 25/05/2018

ai sensi dell'art. 252 del D.LGS. 18.08.2000, n. 267

Insiediata in data 5 giugno 2018

DELIBERAZIONE

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

N. 5

OGGETTO: ADOZIONE DEI CRITERI DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 258 DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno 05 del mese di Settembre alle ore 15:00 nella Sede Municipale del Comune di NICOTERA si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 MAGGIO 2018, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 267/2000.

Alla riunione intervengono i Signori:

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 1) dott. DOMENICO PRIMERANO | Presente |
| 2) dott. LUIGI VERO | Presente |
| 3) dott. FABRIZIO MARTIRE | Presente |

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, il Segretario Generale del comune di Nicotera Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PREMESSO

- a. Che il Comune di Nicotera con deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri del Consiglio comunale) n.1 del 22/2/2018, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- b. Che con D.P.R. del 25/5/2018 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- c. che in data 05/06/2018 il richiamato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione: Dott. Domenico Primerano, Dott. Luigi Vero e Dott. Fabrizio Martire;

- d. che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'insediamento dell'Organo straordinario di liquidazione deve avere luogo entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;
- e. che in data 05/06/2018 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato presso la sede del Palazzo Municipale di Nicotera, giusto verbale n. 1 del 05/06/2018 agli atti;
- f. che è stato nominato Presidente il Dott. Domenico Primerano;

ATTESO CHE

- questa Commissione straordinaria di liquidazione, con propria delibera n. 2 dell'11 giugno 2018, ha disposto l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, mediante l'approvazione di un avviso con il quale si invitava chiunque ne avesse titolo a presentare istanza per l'inserimento nel piano di rilevazione della massa passiva;
- che con deliberazione n. 3 del 09/08/2018 il medesimo Organo Straordinario di Liquidazione ha prorogato per giorni 30 il termine per consentire ai legittimi creditori di poter produrre l'istanza di cui all'art 254, comma 2, fissando la definitiva scadenza al 10 settembre 2018 (essendo la scadenza prestabilita al 9 settembre giorno festivo);
- è stata data ampia diffusione dell'avviso, che è stato pubblicato, sia inizialmente che a seguito della proroga dei termini: all'albo pretorio, sul sito internet sezione dissesto, su due quotidiani e che, inoltre, lo stesso è stato diffuso sul territorio comunale;
- alla data di proposta della procedura semplificata erano pervenute n. 84 istanze per un totale presunto di € 12.905.228,76 , di cui n. 53 pervenute nei termini di scadenza;
- altre istanze sono pervenute e continuano a pervenire oltre il termine fissato, anche da parte degli uffici dell'Ente;
- con delibera n. 7/2018 è stato avviato il procedimento ai sensi dell'art. 8 c. 1 L. 241/1990 ed approvato il relativo avviso ai presunti creditori debitamente pubblicato all'albo pretorio del Comune di Nicotera (VV);
- con delibera n. 8/2018 è stata avviata la procedura per la richiesta dei pareri ai Responsabili dei Servizi dell'Ente ai sensi dell'art. 254 del TUEL per l'accertamento dell'ammissibilità alla massa passiva;
- che l'art. 254, comma 1 del citato Testo Unico, impone il deposito del piano di rilevazione della massa passiva al Ministero dell'Interno entro 180 giorni dall'insediamento dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
- che la scadenza del suddetto termine di deposito del piano di rilevazione della massa passiva era fissato al 04 dicembre 2018;
- che con propria Delibera n. 9/2018 è stata chiesta al Ministero dell'Interno una congrua proroga dei termini di cui all'art. 254 c. 1 del TUEL, per la presentazione del piano di rilevazione della massa passiva;
- Che il Ministero dell'interno, con nota n. 0157050 del 04/12/2018, ha concesso una proroga di ulteriori 6 mesi a partire dal 04/12/2018, precisando che, nel caso di adozione della procedura semplificata, l'OSL potrà provvedere direttamente alla redazione del Piano di estinzione, invitando altresì, i responsabili del comune a prestare fattiva collaborazione all'OSL nel fornire la documentazione necessaria affinché lo stesso possa concludere la procedura in essere, nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa vigente;

VISTO

- L'art. 252, comma 4 del TUEL, secondo il quale l'Organo Straordinario della Liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre

dell'anno precedente a quello dell'Ipotesi di Bilancio Riequilibrato (e quindi fino al 31 dicembre 2017);

- l'articolo 254, comma 3, del TUEL, che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 dello stesso testo unico, verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'Organo Straordinario della Liquidazione ai sensi del comma 7;
- L'art. 255, comma 10 del D.Lgs. 267/2000, il quale, per effetto del D.L. 50 del 24/04/2017, convertito con L. 21/06/2017, n. 96, art. 36, comma 2, subisce le seguenti modifiche:
 - *“1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, per i comuni e le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione.*
 - *2. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria della liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori.*
 - *3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai comuni e alle province che deliberano lo stato di dissesto finanziario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto — legge, nonché a quelli, già in stato di dissesto finanziario, per i quali alla medesima data non è stata ancora approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.*
 - *3-bis. Sono fatti salvi gli atti compiuti e i provvedimenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi del comma 457 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel testo vigente prima della medesima data”.*
- L'art. 258 del D. Lgs. 267/2000, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso, che prevede:
 - *Comma 1 - “L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione...”;*
 - *Comma 2 - “L'Ente locale dissestato è tenuto.... a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, ..., tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione”;*
 - *Comma 3 - “L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 gg dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine,....., propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi”;*
 - *Comma 4 - “L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio”;*

- *Comma 7 – “E’ restituita all’ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione, esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti”;*

DATO ATTO

- Che con delibera n. 2 del 18/04/2019, è stata proposta all’amministrazione la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti di cui all’art. 258 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Che l’Ente con delibera del Commissario Prefettizio n. 48 del 08/05/2019 ha aderito alla procedura semplificata di cui sopra;

CONSIDERATO dunque che:

- occorre procedere alla fissazione dei criteri e delle procedure utili a dare inizio alla liquidazione della massa passiva con le risorse finanziarie già incassate e con quelle che saranno via via messe a disposizione dall’Ente;
- occorre approvare uno schema di proposta transattiva non negoziabile utile ai fini del soddisfacimento dei crediti ammissibili, nel quale deve essere specificata la "rinuncia ad ogni altra pretesa" da parte del creditore in caso di accettazione;

RICHIAMATI

- Il comma 3 dell’art. 258 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, ai sensi del quale l’Organo Straordinario di Liquidazione, *"effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all’anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza della accettazione della transazione. A tal fine...(omissis)...propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l’accettazione, l’organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi";*
- Il successivo comma 4, il quale statuisce che l’Organo Straordinario di Liquidazione *"accantona l’importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L’accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio";*

CONSIDERATO al riguardo che:

- La procedura semplificata di cui al richiamato art. 258 può definirsi istituto analogo a quello del concordato preventivo di cui al Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942. (cfr. pag. 31 *“Il dissesto finanziario degli enti locali alla luce del nuovo assetto normativo”*- M.I., Aprile 2010);
- Tra le novità normative di maggior rilievo introdotte nella disciplina del concordato preventivo va senz’altro annoverato l’istituto della *“Suddivisione dei creditori in classi”* che

statuisce la facoltà per il debitore di avanzare un'offerta concordataria con suddivisione dei creditori in classi, prospettando un trattamento differenziato tra i singoli insiemi. Partendo dall'assunto che la platea dei creditori mira a realizzare al meglio il proprio credito, detta previsione normativa tiene conto del fatto che, accanto ai creditori disposti a sacrificare nell'immediato parte del proprio credito, in nome di una più certa soddisfacibilità, vi possono essere soggetti disinteressati a soluzioni di risanamento concordate, forti della natura del proprio credito, certi della sussistenza di cause legittime di prelazione, concentrati sulla possibilità di escutere garanzie esterne. Da qui la ragionevole intuizione (normativa) che consente al debitore-in sede concordataria- di offrire un soddisfo differenziato che tenga conto della tipologia dei crediti e dei creditori, per cercare di raggiungere il consenso della più parte di essi, ristrutturando, nel contempo, il proprio debito alle condizioni meno onerose;

RITENUTO

- che la citata disciplina può essere applicata per analogia anche alla procedura “modalità semplificata” di cui all'art. 258 TUEL, attraverso la ripartizione della platea dei creditori in due macro classi, in ragione della natura chirografaria o privilegiata dei crediti, prevedendo una percentuale di trattamento differenziata per classe, al fine di ottenere il massimo consenso per la tacitazione transattiva delle pretese anche da quei soggetti titolari di crediti assistiti da privilegio, per i quali già vale la specificità di cui al comma 4 dell'art. 258 TUEL;
- che quanto sopra, può essere attuato proponendo la definizione in via transattiva dei crediti ammessi alla massa passiva, prevedendo una percentuale di soddisfazione pari al 50% per i crediti chirografari e pari al 60% per i crediti assistiti da privilegio;
- che la soddisfazione parziale ed in via transattiva dei crediti ammessi alla massa passiva deve tenere conto dell'esclusione operata dal comma 3 dell'art. 258 TUEL a favore dei “*debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero*”;

CONSIDERATO poi:

- il comma 1 dell' art.36 , decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, secondo cui, per i comuni e per le provincie in stato di dissesto finanziario alla data della sua entrata in vigore, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione;
- il successivo comma 2, il quale prevede una gestione separata dei residui di cui al citato comma 1 “ferma la facoltà dell'organo straordinario di liquidazione di definire in via transattiva le partite debitorie sentite i creditori”;

RITENUTO, per quanto sopra, che tutti i debiti direttamente collegati ai residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, rilevati a mezzo istanza o *ex interno*, pur se concorrenti alla determinazione della massa passiva, devono essere gestiti in deroga agli adottandi criteri, in quanto la loro soddisfazione -anche non in via transattiva- non impegna la parte “libera” delle risorse finanziarie del risanamento da impiegare per la soddisfazione della platea dei creditori, risultando pertanto innocua rispetto alle posizioni giuridiche soggettive dei creditori concorrenti.

CONSIDERATO ancora che la regolamentazione dei criteri di cui alla procedura semplificata dell'art. 258 TUEL deve contemplare anche l'aspetto temporale della trattazione delle proposte transattive, dando il giusto peso all'ordine cronologico di arrivo delle istanze;

VALUTATA l'opportunità di proporre le transazioni ad ogni singolo creditore sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze, operando un distinguo tra quelle pervenute nei termini di cui all'art. 254 comma 2, ovvero entro la data del 10 settembre 2018 e quelle tardive o rilevate d'Ufficio, fatta eccezione per i crediti derivanti da retribuzione per prestazioni di lavoro subordinato che devono trovare immediata soddisfazione oltre ogni ordine temporale o garanzia di privilegio, nonché per i crediti da soddisfare con le modalità di cui all'art. 36, commi 1 e 2 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50;

CONSIDERATO altresì che, prescindendo dai superiori criteri, le proposte transattive ai creditori saranno avanzate in ragione delle risorse finanziarie via via disponibili sul conto della liquidazione, dalle quali vanno detratte, in pre-deduzione, quelle necessarie per il funzionamento dell'ufficio della liquidazione;

VISTI

- Il titolo VIII, capi II e III del D. Lgs. 267/2000;
- La legge costituzionale n. 3/2001;
- L'art. 31, comma 1, della L. 289/2002;
- Il D.P.R. n. 378/1993, contenente il regolamento recante norme sul rifinanziamento degli enti locali;
- La Circolare del Ministero dell'Interno 20/09/1993 n. F.L. 2192;

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla premessa narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

Di adottare, per la definizione agevolata ai sensi dell'art. 258 TUEL dei debiti ammessi alla massa passiva, l'ordine di trattazione e i criteri di liquidazione sotto-enucleati:

extra criteri:

- spese necessarie per il funzionamento dell'ufficio della liquidazione;
- crediti da soddisfare con le modalità di cui all'art. 36, commi 1 e 2 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, sempre previa acquisizione della relativa attestazione ai sensi dell'art. 254 comma 4 D.lgs. n.267/2000 ;

intra criteri:

1° I crediti privilegiati derivanti da prestazioni per lavoro dipendente la cui istruttoria sia definita e completa della relativa attestazione ai sensi dell'art. 254 comma 4 D.lgs. n.267/2000, **nella misura del 100%;**

2° le istanze di ammissione alla massa passiva pervenute entro il termine di scadenza fissato con delibera OSL n. 2/2018 e successiva proroga sino al 10/09/2018, nel seguente ordine:

- a. I crediti privilegiati, diversi da quelli derivanti da lavoro dipendente, la cui istruttoria sia definita e completa della relativa attestazione ai sensi dell'art. 254 comma 4 D.lgs. n.267/2000, in base all'ordine cronologico dell'istanza **nella misura del 60% delle somme ammesse;**
- b. I crediti chirografari, la cui istruttoria sia definita e completa della relativa attestazione ai sensi dell'art. 254 comma 4 D.lgs. n.267/2000, in base all'ordine cronologico dell'istanza **nella misura del 40% delle somme ammesse;**

3° le istanze di ammissione alla massa passiva pervenute oltre il termine del 10/09/2018 e i debiti rilevati d'ufficio dal Comune di Nicotera, nel seguente ordine:

- c. I crediti privilegiati, diversi da quelli derivanti da lavoro dipendente, la cui istruttoria sia definita e completa della relativa attestazione ai sensi dell'art. 254 comma 4 D.lgs. n.267/2000, in base all'ordine cronologico dell'istanza **nella misura del 60% delle somme ammesse;**
- d. I crediti chirografari, la cui istruttoria sia definita e completa della relativa attestazione ai sensi dell'art. 254 comma 4 D.lgs. n.267/2000, in base all'ordine cronologico dell'istanza, **nella misura del 40% delle somme ammesse;**

4° Gli eventuali ulteriori crediti che dovessero essere medio tempore rilevati, saranno trattati per ultimi dopo quelli di cui ai precedenti punti con i medesimi criteri di cui alle lettere a,b,c,d;

Di proporre la transazione secondo gli schemi allegati alla presente deliberazione sub lettere "A", "B", "C" e "D", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di specificare che sul credito ammesso alla massa passiva verranno operate le compensazioni con i crediti vantati dall'Ente per entrate di propria spettanza;

Che resta, in ogni caso, salva la preventiva acquisizione di apposita documentazione finalizzata all'accertamento di insussistenza di motivi ostativi al pagamento;

Di dare avvio al procedimento di cui all'art. 258 TUEL prevedendo l'adozione dei provvedimenti di esclusione e di ammissione dei crediti alla massa passiva del dissesto del Comune di Nicotera;

I provvedimenti di diniego adottati per le istanze da escludere nella loro interezza (tutto l'importo del credito/debito) saranno notificati immediatamente dopo la trattazione della singola istanza, trasmettendo nota raccomandata ovvero a mezzo posta elettronica certificata;

I provvedimenti di ammissione anche parziale, saranno sostituiti dalla proposte di transazione e saranno adottati e/o notificati trasmettendo nota raccomandata ovvero a mezzo posta elettronica certificata solo se sussiste la copertura finanziaria per l'immediata soddisfazione del credito e ciò in ragione di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 258 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

In caso di esito negativo della proposta di transazione, l'Organo Straordinario di Liquidazione provvederà immediatamente ad effettuare i previsti accantonamenti, nella misura di cui all'art. 258, comma 4, del TUEL;

Di riservarsi la modifica del presente provvedimento;

Di disporre, infine, a cura dell'Ufficio di supporto dell'OSL, la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune, del presente atto deliberativo unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, sarà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a cura degli uffici comunali competenti.

La presente deliberazione, inoltre, sarà trasmessa, a cura della stessa Segreteria generale:

- Al Sig. Sindaco del Comune di Nicotera (VV);
- Al Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Nicotera (VV);
- All'Organo di Revisione Contabile del Comune di Nicotera (VV);
- Al Sig. Prefetto di Vibo Valentia (VV);
- Al Ministero dell'Interno — Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali — Direzione Centrale della Finanza Locale — Risanamento Enti Dissestati — Roma;
- Alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Calabria;

Alle ore 15:30 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

f.to PRESIDENTE dott Domenico Primerano _____

f.to COMPONENTE dott. Luigi Vero _____

f.to COMPONENTE dott. Fabrizio Martire _____

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal _____ e per 15 giorni consecutivi
Li _____

IL MESSO COMUNALE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

li, __/__/_____

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

ESITO DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune, per la durata di quindici giorni consecutivi dal _____
- La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'albo, per dieci giorni consecutivi, articolo 124, comma 1, del T.U. Enti Locali n. 267/2000.
- La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è stata dichiarata immediatamente eseguibile dalla C.S.L, ai sensi dell'articolo 134 del T.U. Enti Locali n. 267/2000.

li, __/__/_____

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Amelia Pagano Mariano